QUESITO:

In un Comune capoluogo di provincia il Dirigente del Settore Personale predispone e sottoscrive un avviso indirizzato ai dirigenti in servizio presso l'Ente per la partecipazione ad una procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Trattasi di procedura non concorsuale finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, sulla base di una valutazione discrezionale di competenza esclusiva del Sindaco stesso.

Partecipa alla suddetta procedura di interpello il fratello del Dirigente del Settore Personale.

Nell'ambito della suddetta procedura di interpello il Dirigente del Settore Personale non dichiara la esistenza di un conflitto di interesse rispetto alla partecipazione del fratello, ma si limita a raccogliere i curricula dei candidati pervenuti presso il suo Ufficio rimettendoli al Sindaco ai fini della scelta finale di competenza di quest'ultimo.

Durante una riunione di lavoro prima della conclusione della procedura di interpello, però, il Dirigente del Settore Personale segnala a un assessore dell'Ente la avvenuta presentazione della candidatura da parte del fratello, esprimendo la opinione che i *curricula* di altri candidati non fossero all'altezza di quello del fratello.

A conclusione della procedura di interpello, esaminati i *curricula* dei candidati, il Sindaco procede al conferimento dei vari incarichi, scegliendo, tra gli altri, il fratello del Dirigente del Settore Personale per lo svolgimento di uno di essi.

Da una analisi del curriculum del suddetto dirigente emerge che effettivamente egli avesse i requisiti per ottenere l'incarico.

Una organizzazione sindacale segnala però l'accaduto alle Autorità competenti e allo stesso Sindaco, chiedendo a quest'ultimo l'annullamento del provvedimento di conferimento dell'incarico e alle Autorità competenti l'accertamento di eventuali responsabilità penali, disciplinari e/o contabili con riferimento al comportamento dei due dirigenti.

Tenendo conto delle previsioni degli artt. 6 bis e 21 *octies* della L. n. 241/1990, nonché dall'art. 323 c.p., nonché dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, quali sono state le conseguenze dei fatti descritti:

- a) con riferimento alla legittimità del provvedimento di conferimento dell'incarico adottato dal Sindaco;
- b) con riferimento a eventuali responsabilità disciplinari dei due fratelli dirigenti del Comune;
- c) con riferimento a eventuali responsabilità penali dei due fratelli dirigenti del Comune;
- d) con riferimento a eventuali responsabilità erariali dei due fratelli dirigenti del Comune.